



# *Città di Giugliano in Campania*

*Provincia di Napoli*

## **REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 11.07.2011

Modificato ed integrato con Delibera di C.C. n.17 del 17.04.2012

Modificato ed integrato con Delibera di C.C. n. 31 del 17.07.2012

Modificato ed integrato con Deliberazione della C. S. n. 84 del 05.06.2014

## INDICE

Art. 1 - Oggetto della fornitura .....	4
Art. 2 – Efficacia del regolamento.....	4
Art. 3 - Modalità di somministrazione .....	5
Art. 4 - Forniture.....	5
Art. 5 - Fornitura per uso pubblico .....	6
Art. 6 - Condizioni generali del contratto di somministrazione.....	6
Art. 7 – Stipula del contratto di somministrazione .....	7
Art. 8 – Durata del contratto .....	7
Art. 9 – Recesso dal contratto .....	8
Art. 10 – Voltura dell'utente .....	8
Art. 11 - Decesso o fallimento dell'utente.....	8
Art. 12 - Risoluzione del contratto.....	9
Art. 13 - Prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico.....	9
Art. 14 - Spese di impianto .....	10
Art. 15 - Concessioni temporanee ed occasionali.....	11
Art. 16 – Canoni idrici.....	12
Art. 17 – Rilevazione dei consumi .....	12
Art. 18 – Fatturazione .....	13
Art. 19 – Prelievi abusivi dalla rete.....	15
Art. 20 – Installazione del contatore .....	15
Art. 21 – Obbligatorietà dell'installazione del contatore .....	16
Art. 22 - Verifiche del contatore .....	16
Art. 23 - Impianto domestico, “punto di consegna”, rete di distribuzione .....	17
Art. 24 - Conduiture di scarico .....	18
Art. 25 - Bocche antincendio .....	18
Art. 26 - Interruzione e carenza del deflusso.....	19
Art. 27 – Variazione dei costi .....	19
Art. 28 – Sanzioni per inadempimento.....	19
Art. 29 - Penali per usi impropri .....	20
Art. 30 – Agevolazioni per utenze deboli.....	21
Art. 31 – Soggetti che beneficiano delle agevolazioni.....	22
Art. 32 – Modalità di richiesta delle agevolazioni da parte degli utenti .....	22
Art. 33 – Termini e modalità di presentazione delle istanze .....	22

Art. 34 – Controllo documentazione presentata e sanzioni .....	23
Art. 35 – Periodo e modalità di erogazione dell'agevolazione.....	23
DISPOSIZIONI TRANSITORIE .....	24
Art. 1 .....	24
Art. 2 .....	28

## **Art. 1 - Oggetto della fornitura**

Il Servizio pubblico di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune di Giugliano in Campania è esercitato dall'Amministrazione Comunale e/o tramite il Soggetto Gestore ed è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento disciplina le modalità per la concessione dell'acqua potabile sia per uso domestico sia per ogni altro servizio richiesto dall'utente.

Il Comune di Giugliano in Campania (NA) acquista acqua potabile presso l'Ente produttore EniAcqua Campania S.p.A. e nei limiti della disponibilità idrica assicurata dal predetto ente, in rapporto anche ai fattori o eventi climatici, idrologici e tecnici, fornisce acqua potabile nel proprio territorio, con regolari contratti di fornitura e alle condizioni tutte stabilite dal presente Regolamento, nel rispetto delle convenzioni stipulate e delle disposizioni amministrative e tariffarie vigenti in materia.

Il Comune di Giugliano si impegna a somministrare l'acqua alle utenze localizzate presso le vie canalizzate, a condizione che le località si trovino ad un'altezza tale da poter ricevere l'acqua in pressione.

Qualora l'altezza degli immobili da servire sia tale da non risultare compatibile con il valore minimo di pressione garantito per la zona di distribuzione interessata, oppure gli immobili stessi si trovino in località sfavorevoli sotto il profilo altimetrico rispetto al serbatoio di accumulo, gli utenti devono munirsi di impianto privato per il sollevamento dell'acqua fino al raggiungimento della pressione necessaria.

## **Art. 2 – Efficacia del regolamento**

La somministrazione dell'acqua è regolata dalle norme del presente Regolamento, dalle disposizioni emanate da Enti o da Organi pubblici competenti in materia, nonché dalle clausole contenute nei singoli contratti di somministrazione.

Il Regolamento, presentato e discusso con le parti sociali, è parte integrante del contratto di somministrazione, senza che occorra la materiale trascrizione di esso.

Il presente Regolamento abroga e sostituisce la precedente regolamentazione.

Il Comune di Giugliano può modificare, anche in corso di contratto, le norme e le condizioni che regolano il rapporto di somministrazione, qualora ciò derivi da oggettive esigenze di razionalizzazione o miglioramento del servizio o sia prescritto da norme imperative.

Tali modifiche saranno presentate alle associazioni dei consumatori ed altre parti sociali, seguendo lo stesso iter dell'approvazione.

La comunicazione di modificazioni e/o integrazioni al presente Regolamento è effettuata mediante mezzi di comunicazione di massa nonché specifico messaggio riportato in fattura. Qualora nei trenta giorni successivi all'invio della fattura, l'utente non comunichi la propria volontà di recesso, le nuove prescrizioni si intendono accettate.

### **Art. 3 - Modalità di somministrazione**

L'acqua, erogata a deflusso continuo con misura a contatore, è destinata all'uso potabile e, compatibilmente con la disponibilità della risorsa, anche ad altri usi.

L'utente deve utilizzare l'acqua soltanto per gli usi previsti dal contratto, non può cederla a terzi sotto qualsiasi forma, né può utilizzarla in locali od ambienti diversi per natura o ubicazione da quelli indicati nel contratto; inoltre, non può fare uso della risorsa idrica con modalità che comportino spreco o inquinamento.

L'inadempimento di uno degli obblighi sopra indicati può comportare la risoluzione del contratto. In questo caso il Comune o il Soggetto Gestore ha l'onere di dichiarare di volersi avvalere della risoluzione a mezzo di raccomandata A/R inviata all'utente ed ha, altresì, l'onere di indicare la causa della risoluzione, fatta salva la possibilità di azione legale sia in sede civile che penale, ove occorra.

### **Art. 4 - Forniture**

Le forniture si distinguono in:

- Forniture per uso pubblico;
- Forniture per uso privato.

Tali tipologie si suddividono nelle seguenti categorie contrattuali cui corrispondono profili tariffari differenziati:

1. uso domestico	a consumo
2. uso terziario	minimo impegnato mc. 80 annui
3. uso commerciale idroesigente	minimo impegnato mc. 200 annui;
4. uso commerciale non idroesigente	minimo impegnato mc. 100 annui
5. uso alberghiero, case di cura e di riposo	minimo impegnato mc. 30/posto letto annui;
6. uso artigianale	minimo impegnato mc. 100 annui
7. uso industriale	minimo impegnato mc. 100 annui
8. uso scolastico	minimo impegnato mc. 4/alunno annui
9. uso allevamento	minimo impegnato mc. 300 annui;
10. uso temporaneo	vedi art. 15
11. uso cantiere	minimo impegnato mc. 300 annui
12. uso campeggio	minimo impegnato mc. 50/piazzola annui

## **Art. 5 - Fornitura per uso pubblico**

Le forniture idriche per uso pubblico sono quelle destinate al soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune e per le esigenze connesse ad una collettività cittadina.

Sono pertanto considerate forniture per uso pubblico quelle relative a:

1. edifici ed impianti comunali finalizzati ad attività istituzionali dell'Ente, compresi gli Istituti scolastici ( materne, elementari, medie);
2. impianti antincendio a servizio della cittadinanza e degli edifici di cui sopra;
3. fontanelle pubbliche;

Tutti gli allacciamenti e le prese d'acqua eseguite dietro richiesta dei soggetti di cui sopra per il soddisfacimento delle loro necessità idriche, sono realizzati previa installazione del contatore e a fronte della stipula di uno specifico contratto d'utenza che preveda i soli costi fissi.

## **Art. 6 - Condizioni generali del contratto di somministrazione**

La somministrazione dell'acqua è concessa previa sottoscrizione del relativo contratto di fornitura, alle condizioni di cui al presente Regolamento.

Ad ogni contratto corrisponde l'installazione di un solo contatore, salva diversa richiesta da parte dell'utente qualora la somministrazione sia diretta ad un'area condominiale.

Il contratto di somministrazione per uso privato può essere stipulato dal proprietario dell'immobile o da persona fisica o giuridica che abbia il godimento dell'immobile (di seguito denominato utente).

Al momento della stipula, il richiedente deve fornire quanto di seguito riportato:

- le generalità, la residenza, il recapito telefonico;
- la sede legale e le generalità del rappresentante legale per le persone giuridiche;
- il numero di codice fiscale e l'eventuale partita IVA;
- la dichiarazione attestante il godimento dell'immobile;
- la dichiarazione che l'immobile è in locazione;
- la precisa indicazione dell'immobile al quale dovrà essere fornita l'acqua;
- la dichiarazione inerente la disciplina urbanistica;
- la dichiarazione sull'uso cui verrà destinato il consumo idrico;

- l'ubicazione predisposta o presunta per l'installazione del contatore e nel caso di due o più utenze distinte, lo schema idraulico del collettore predisposto o presunto per l'installazione dei contatori, con i riferimenti di tutte le unità servite;
- lo schema idraulico dell'eventuale impianto antincendio con l'indicazione dei dispositivi adottati;
- la bolletta precedente o il numero di matricola del contatore con lettura dello stesso, in caso di utenza già esistente.

Qualora venga richiesta l'erogazione con un unico misuratore a favore di edifici costituiti in condominio, il contratto – per gli usi esclusivi delle singole unità e per quelli delle parti comuni -è stipulato dall'amministratore o da persona allo scopo delegata, previa presentazione della delibera da cui risulti il mandato all'amministratore per la stipula o la variazione del contratto. Tutti i condomini saranno solidamente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte delle somministrazioni effettuate.

Nel caso in cui non ricorrano i presupposti dell'art. 1129 c.c. per la nomina di un amministratore del condominio, e venga richiesto un unico contatore, il contratto -per gli usi esclusivi delle singole unità immobiliari e per quelli delle parti comuni – è stipulato congiuntamente da tutti coloro che hanno la proprietà o il godimento delle singole unità immobiliari o da persona munita di delega degli stessi.

Il contratto di somministrazione per immobili in costruzione è stipulato dall'intestatario della concessione edilizia, previa presentazione della documentazione di cui sopra.

#### **Art. 7 – Stipula del contratto di somministrazione**

Il contratto di somministrazione è redatto su apposito modulo predisposto dal Soggetto Gestore in duplice originale di cui, al momento della stipula, l'utente riceve l'esemplare in carta libera, oppure, su sua richiesta, con bollo a suo carico.

Qualsiasi onere, scaturente da imposte, tasse, contributi erariali regionali, provinciali o comunali, o da eventuale registrazione del contratto, è a carico dell'utente.

#### **Art. 8 – Durata del contratto**

Il contratto di somministrazione si perfeziona al momento della sottoscrizione, mentre gli effetti decorrono dalla data di attivazione della fornitura idrica. Il contratto scade il 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo i casi di recesso o di risoluzione di cui al presente Regolamento.

I rinnovi si intendono fatti in base alle condizioni del Regolamento e tariffe vigenti alla data del rinnovo stesso.

#### **Art. 9 – Recesso dal contratto**

L'utente che intende recedere dal contratto di somministrazione deve darne comunicazione al Soggetto Gestore nei trenta giorni antecedenti alla data di recesso, per consentire l'espletamento delle conseguenti operazioni tecnico-amministrative (accertamento dei consumi, interruzione della fornitura, ecc.).

Il recesso deve essere comunicato al Soggetto Gestore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, allegando fotocopia del versamento degli oneri previsti per la disdetta, nonché fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente con l'indicazione del recapito al quale il Soggetto Gestore invierà la chiusura contabile dell'utenza e provvederà alla rimozione e/o chiusura, con apposizione dei sigilli, del contatore. In caso di cessazione del godimento dell'immobile oggetto della fornitura, il recesso è obbligatorio. In mancanza, l'utente è tenuto al pagamento dei consumi registrati, al rimborso delle spese ed al risarcimento di eventuali danni connessi e/o conseguenti all'uso degli impianti, anche se imputabili a terzi, ferma restando la risoluzione del contratto.

#### **Art. 10 – Voltura dell'utente**

Si ha voltura dell'utenza idrica quando il titolare del contratto effettua il recesso del contratto stesso ed a lui subentra contestualmente un nuovo soggetto.

Il nuovo soggetto, possessore a qualsiasi titolo dell'immobile, che vuole continuare ad usufruire del servizio di fornitura, deve stipulare un nuovo contratto di utenza provvedendo al versamento degli oneri previsti.

#### **Art. 11 - Decesso o fallimento dell'utente**

In caso di decesso dell'utente intestatario del contratto, l'utilizzatore della fornitura è tenuto alla stipula di un nuovo contratto, in mancanza il Soggetto Gestore si riserva la facoltà di recedere dal contratto di somministrazione.

Per le somme dovute dal titolare del contratto, si applicano le norme vigenti in materia di



successioni ereditarie. In caso di fallimento dell'utente, il curatore subentra nel rapporto, assumendone tutti gli obblighi e gli oneri, salvo espressa comunicazione di recesso.

#### **Art. 12 - Risoluzione del contratto**

Il contratto potrà essere risolto di diritto dal Soggetto gestore nei seguenti casi di:

- a. distruzione, demolizione, confisca o esproprio dell'immobile;
- b. accertamento di un uso dell'acqua diverso da quello stabilito nel contratto o in locali od ambienti diversi da quelli indicati nel contratto;
- c. cessione a terzi a qualsiasi titolo e per qualsiasi uso dell'acqua fornita;
- d. utilizzo degli impianti di distribuzione dell'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto;
- e. recesso dell'utente nei termini stabiliti;
- f. decesso o fallimento dell'utente;

Il contratto, inoltre, può essere risolto prima della scadenza nei seguenti casi:

- il mancato pagamento delle fatture;
- l'impedimento dell'accesso al contatore;
- la mancata lettura del contatore per causa imputabile all'utente che comunque conserva il diritto all'autolettura previa opportuna comunicazione regolamentata dal Soggetto Gestore;
- la manomissione del contatore o dell'impianto a monte di esso. La volontà di risolvere il contratto deve essere manifestata dal Soggetto Gestore a mezzo di raccomandata A/R inviata all'utente inadempiente.

#### **Art. 13 - Prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico**

E' rigorosamente vietato :

- a) prelevare acqua dalle fontane, e dalle fontanelle pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri impieghi ordinari domestici e, comunque, applicando alle bocche delle fontane e delle fontanelle tubi di gomma o d'altro materiale equivalente, allo scopo di convogliare acqua;
- b) prelevare acqua dalle bocche d'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non da persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;

- c) prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per spegnimento d'incendi;
- d) prelevare acqua direttamente dalle condutture con mezzi elettrici e/o a scoppio. E' prevista, in tal caso, una sanzione amministrativa di € 516,00 ;

Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lett. a) e b). Nei casi in cui sia riscontrata una particolare gravità, si procederà alla denuncia alle Autorità competenti.

#### **Art. 14 - Spese di impianto**

Per tutte le utenze idriche al momento dell'installazione, chiusura per disdetta, sostituzione, verifica, spostamento e/o rimozione del contatore, il personale all'uopo incaricato dal Soggetto Gestore redigerà un verbale compilando apposito modulo predisposto, nel quale saranno indicati: marca e calibro del contatore, numero di matricola, lettura del contatore rimosso e/o del contatore installato ed eventuali dichiarazioni dell'utente. L'utente, o suo delegato, è tenuto, in occasione dell'eventuale appuntamento concordato, a sottoscrivere il suddetto verbale, ricevendone copia. In caso di assenza dell'utente o suo rifiuto alla sottoscrizione, si procederà ugualmente alle operazioni suddette per le quali sarà redatto apposito verbale.

La installazione del contatore presuppone l'esistenza di un allacciamento alla rete idrica comunale e la presenza di una idonea predisposizione impiantistica realizzata in tubazioni di ferro zincato, con presenza di chiave di sezionamento sia a monte (del tipo anti-frode) che a valle (del tipo "non ritorno") del contatore, nonché di spazio sufficiente all'ingombro del misuratore stesso. Il personale all'uopo incaricato dal Soggetto Gestore verificherà sopralluogo se la predisposizione impiantistica presente presso l'utenza è idonea o no alla installazione del contatore e delle chiavi di sezionamento di monte (M) e di valle (V).

In caso di idoneità il personale del Soggetto Gestore provvederà alla installazione del misuratore e delle valvole di sezionamento M/V, redigendo apposito verbale che sarà sottoscritto anche dall'utente e consegnato in copia allo stesso. Nel caso in cui la predisposizione impiantistica non dovesse essere idonea il verbale ne indicherà i motivi, nonché i lavori necessari da eseguire.

In tal caso il verbale sarà sottoscritto dall'utente che potrà optare di eseguire i lavori di adeguamento a propria cura e spese nel termine di 20 gg. decorrenti dalla data del verbale o, in alternativa, di farli eseguire direttamente dal Soggetto Gestore con addebito dei costi sulla prima

fattura (in tal caso il Soggetto Gestore nei successivi 10 gg. comunicherà all'utente il preventivo di spesa, in base ai prezzi già approvati dall'Ente, che decorsi i successivi 10 giorni si intenderà accettato, salvo esplicita non accettazione da parte dell'utente che in tal caso è obbligato a provvedere in proprio nel termine di complessivi 30 gg. dalla data del primo verbale di sopralluogo).

Nel primo caso, decorsi 20 gg. dalla data del verbale di primo sopralluogo, il personale del Soggetto Gestore effettuerà un secondo sopralluogo redigendo apposito verbale nel quale indicherà l'avvenuta realizzazione dei lavori di adeguamento della predisposizione e contestualmente provvederà alla installazione del contatore e delle valvole M/V. Nel caso in cui l'utente non abbia provveduto nei termini dei 20 gg. alla esecuzione dei lavori di adeguamento della predisposizione impiantistica indicati nel verbale di primo sopralluogo, vi provvederà in danno direttamente il Soggetto Gestore addebitando i costi sulla prima fattura utile.

Nel caso in cui l'utente abbia optato di far eseguire i lavori direttamente dal Soggetto Gestore, e abbia tacitamente accettato il preventivo dei lavori di adeguamento, il Soggetto Gestore decorsi 20 gg. dalla data di primo sopralluogo provvederà alla esecuzione dei lavori come da preventivo ed alla successiva installazione del contatore e delle valvole M/V. I costi saranno addebitati sulla prima fattura utile.

Nel caso in cui l'utente abbia esplicitamente comunicato al Soggetto Gestore, nei termini precedentemente indicati, la propria volontà di non accettare il preventivo dei lavori, il secondo sopralluogo verrà esperito dopo i 30 gg. decorrenti dalla data del verbale del primo sopralluogo. In tale sede si procederà a verbalizzare l'avvenuto adeguamento dei lavori da parte dell'utente ed alla successiva installazione del misuratore. In caso di mancata esecuzione dei lavori di adeguamento da parte dell'utente, il Soggetto Gestore provvederà alla esecuzione di quanto necessario in danno dell'utente con addebito sulla prima fattura utile.

#### **Art. 15 - Concessioni temporanee ed occasionali**

Qualora l'uso dell'acqua sia destinato a prelievi occasionali oppure ad alimentare impianti non permanenti, l'interessato può richiedere la stipula del contratto di somministrazione:

- a. con installazione di contatore: per una durata non inferiore ad 1 mese e non superiore a 6 mesi con possibilità di proroga;
- b. senza installazione di contatore: per una durata non inferiore a giorni 3 e non superiore a giorni 30 e per una quantità di acqua giornaliera variabile da un minimo non inferiore a 15 mc ad un massimo non superiore 200 mc fissati di concerto con il Soggetto Gestore.

Per la stipula l'utente è tenuto a pagare:

1. il costo dell'eventuale realizzazione dell'impianto che collega la rete di distribuzione esterna all'impianto privato;
2. un importo comprensivo sia del corrispettivo relativo al quantitativo d'acqua prelevato e/o richiesto per la durata della concessione sia della quota fissa;
3. le spese fisse di contratto.

#### **Art. 16 – Canoni idrici**

La concessione dell'acqua è soggetta al pagamento dei canoni idrici calcolati sulla base del consumo effettivo di acqua ed al pagamento di una quota fissa annua, secondo le tariffe deliberate dal Consiglio Comunale in conformità ai pareri, ai criteri e ai limiti stabiliti dalle norme vigenti.

Per gli usi non domestici non potrà essere inferiore al consumo minimo impegnato.

In particolare, ai sensi dell'art. n.15 della legge n.36 del 05 Gennaio 1994 e successive modifiche, nella riscossione dei canoni idrici di cui sopra si terrà conto anche dei servizi relativi alla raccolta, all'allontanamento, alla depurazione e allo scarico delle acque reflue. Circa la problematica relativa all'applicazione del canone per i servizi di fognatura e depurazione per gli utenti del servizio idrico non allacciati alla pubblica fognatura, gli stessi potranno fruire dell'esenzione del pagamento a condizione che esibiscano la seguente documentazione:

- attestato dell'Ufficio Tecnico comunale competente circa l'assenza dell'allacciamento alla pubblica fognatura, autorizzazione comunale allo scarico indiretto e/o in alternativa perizia giurata di tecnico di parte relativa al mancato allacciamento, allo schema fognario, allo smaltimento dei liquami ed alla perfetta tenuta della vasca;
- fatture di espurgo (in originale);
- bolle ecologiche (in originale);

#### **Art. 17 – Rilevazione dei consumi**

Il volume di acqua erogata viene accertato a mezzo del contatore idrometrico di proprietà comunale.

La lettura dei contatori viene effettuata una o più volte l'anno a cura di addetti incaricati dal Soggetto Gestore.

In caso d'impossibilità di accedere al contatore per assenza dell'utente sarà rilasciata dagli incaricati una cartolina di "autolettura"; comunque qualora la lettura non sia effettuata, ed in mancanza di restituzione della cartolina di "autolettura" (da comunicare da parte dell'utente), i consumi saranno determinati fatturando quelli rilevati nel corrispondente periodo dell'anno precedente, salvo conguaglio.

L'utente deve facilitare l'accesso del personale addetto alla lettura nel luogo in cui è ubicato il contatore per renderne possibile la lettura alle varie scadenze, fermo restando il suo diritto all'autolettura

Per particolari esigenze per la fatturazione dei consumi relativi a periodi pregressi potrà essere utilizzato il calcolo pro-die.

In caso di impedimento imputabile all'utente, il Soggetto Gestore, previo avviso scritto, può sospendere la fornitura, qualora non abbia potuto rilevare i consumi per due letture consecutive o, comunque, per un intero anno.

## **Art. 18 – Fatturazione**

Le fatture emesse con cadenza annuale secondo le tariffe vigenti saranno recapitate presso l'utenza, o presso altro indirizzo indicato dall'utente in fase di sottoscrizione del contratto.

Le bollette relative al consumo annuo potranno essere pagate in un'unica soluzione ovvero in quattro rate trimestrali entro le date di scadenza indicate.

Se il pagamento delle fatture è effettuato oltre i termini previsti, sulle somme dovute per i consumi idrici saranno applicate le penali con interessi moratori dal primo giorno di ritardo. In particolare l'utente moroso dovrà corrispondere un indennizzo commisurato all'importo della bolletta in ragione del:

- 3%, con un minimo di 0,15 €, per i pagamenti effettuati entro il 30° giorno dalla data di scadenza indicata in bolletta oltre interessi legali;
- 5%, con un minimo di 0,25 €, per i pagamenti effettuati tra il 31° e il 60° giorno dalla data di scadenza indicata in bolletta oltre interessi legali;

- 7%, con un minimo di 0,35 €, per i pagamenti effettuati dopo il 60° giorno dalla data di scadenza indicata in bolletta oltre interessi legali;

Il Soggetto Gestore si riserva la facoltà di variare la periodicità della rilevazione dei consumi e della relativa fatturazione per motivi tecnici; di ciò sarà data comunicazione all'utenza mediante specifico messaggio riportato in fattura.

In ogni caso la lettura verrà effettuata almeno una volta all'anno.

In caso di mancata lettura del contatore, il Soggetto Gestore, salvo conguaglio, fatturerà i consumi rilevati nel corrispondente periodo dell'anno precedente; in mancanza di tale riferimento, fatturerà i consumi presunti in base alla tipologia di utenza di seguito indicata, salvo conguaglio:

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| - utenze non domestiche: | minimo impegnato   |
| - utenze domestiche:     | Il consumo presuntivo sarà determinato in 70 mc. annui per ogni componente del nucleo familiare con riferimento alla situazione anagrafica del 30 giugno di ciascun anno. Per i primi 80 mc. si applicherà la fascia agevolata, per i successivi la fascia base. |

Per la fatturazione di consumi irregolarmente effettuati saranno applicate le penalità di cui al presente articolo, salvo la facoltà da parte del Soggetto gestore di perseguire le opportune azioni giudiziarie. Si considerano consumi irregolari quelli di seguito riportati:

1. prelievo di acqua in presenza di contatore rimesso in servizio abusivamente o di contatore non autorizzato;
2. prelievo di acqua in assenza di contratto ed in presenza di contatore;
3. prelievo di acqua in assenza di contatore ;

Nei casi precedentemente indicati e in quelli sprovvisti di regolare contratto di utenza, i consumi si riferiscono al periodo intercorrente tra la presunta data dell'irregolarità e quella della soppressione dell'erogazione o della regolarizzazione contrattuale.

Tali consumi saranno calcolati, ove possibile, sulla base delle letture precedenti o tenendo conto dei seguenti consumi presunti annui, applicando la tariffa base in vigore al momento della fatturazione.

<i>Consumi presunti annui</i>		
<i>Categoria</i>		<i>consumo [m<sup>3</sup>]</i>
<b>Utenza domestica</b>		<i>70/componente</i>
<i>utenza artigianale-commerciale terziaria</i>	<i>Esercizi commerciali e artigianali idroesigenti (bar, ristoranti, panifici, lavanderie, acconciatori, autolavaggi)</i>	400
	<i>Alberghi</i>	<i>30/posto letto</i>
	<i>Esercizi commerciali e artigianali. Non idroesigenti (altri)</i>	200
<b>Utenza scolastica</b>		<i>10/alunno</i>
<b>Utenza irrigua e industriale</b>		300
<b>Utenza da allevamento</b>		200

Eventuali reclami avverso la fatturazione devono essere presentati entro i termini e secondo le modalità indicati nella fattura contestata.

#### **Art. 19 – Prelievi abusivi dalla rete**

E' fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente acqua dalla rete idrica comunale senza regolare contratto e relativo misuratore installato a cura del Soggetto gestore. In caso di infrazione è facoltà dell'Ente di sospendere l'erogazione e di sporgere denuncia alle competenti Autorità nei casi in cui si ravvisino ipotesi di reato, salva la fatturazione dei consumi irregolari come descritto al precedente art. 18

#### **Art. 20 – Installazione del contatore**

Il contatore, ceduto in comodato d'uso all'utente, è di proprietà dell'Amministrazione Comunale e il Soggetto Gestore provvede alla fornitura, all'installazione ed alla manutenzione ordinaria. Il contatore è collocato in apposito alloggiamento ed è ubicato nel luogo e nella posizione ritenuti più idonei dal Soggetto Gestore e, comunque, di facile accesso per il personale addetto.

Tutti i contatori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Soggetto Gestore.

Le spese per i lavori di esecuzione della presa per la posa in opera del contatore sono a carico dell'utente.

I costi di installazione del contatore sono a carico dell'utente sia nei casi di prima installazione sia per sostituzione dovuta per danneggiamenti, o incuria imputabile all'utente.

Gli importi dovuti saranno addebitati nella prima bolletta oggetto della fatturazione.

L'utente è responsabile della perfetta conservazione del contatore e ne risponde in caso di furto o danneggiamento; di questi eventi deve essere data tempestiva comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora il contatore si arresti l'utente è tenuto a comunicarlo al Soggetto Gestore il quale provvederà alla sostituzione dello stesso, senza alcun onere a carico dell'utente se le cause non sono ad esso imputabili.

#### **Art. 21 – Obbligatorietà dell'installazione del contatore**

L'installazione del contatore costituisce una condizione necessaria e preliminare per l'erogazione dell'acqua. Gli utenti sprovvisti di contatore dovranno farne immediata richiesta al Soggetto Gestore perché lo stesso, a mezzo di personale addetto, possa provvedere con tempestività all'installazione del misuratore. In mancanza di tale richiesta ogni prelievo di acqua sarà considerato abusivo e si procederà come previsto dagli artt. 18 e 19 del presente Regolamento.

#### **Art. 22 - Verifiche del contatore**

L'utente può richiedere la verifica del funzionamento del contatore che viene effettuata a cura del personale addetto del Soggetto Gestore. Qualora il contatore risulti regolarmente funzionante e l'utente ne richieda comunque la sostituzione, oltre al costo della verifica, all'utente sarà addebitato anche il costo del contatore stesso.

Quando la verifica è disposta dal Soggetto Gestore, l'utente viene informato sui motivi dell'intervento e può essere presente all'atto della verifica. Le date di rimozione e di verifica del contatore sono concordate con l'utente. Prima della rimozione si procede alla lettura del contatore.

La manomissione, la violazione dei sigilli e ogni operazione diretta a compromettere il regolare funzionamento del contatore, danno luogo all'obbligo di risarcimento danni a carico dell'utente salvo l'esperimento di ogni azione prevista dalla legge. Lo spostamento abusivo del



contatore rispetto alla posizione originaria dà luogo al ripristino dello stato dei luoghi da parte dell'utente.

### **Art. 23 - Impianto domestico, “punto di consegna”, rete di distribuzione**

L'impianto di distribuzione si distingue in “impianto di derivazione di utenza” che è quello costituito da condutture, raccordi ed apparecchiature installati tra i rubinetti utilizzati per l'erogazione dell'acqua e quello “pubblico”, che è costituito dalla rete di distribuzione fino al “punto di consegna”. Il primo insiste nella proprietà privata, intesa in senso complessivo e globale (ad esempio, l'edificio nella sua interezza) e non va riferito alle singole unità di proprietà individuale che compongono, ad esempio, il condominio.

Il “punto di consegna” è il luogo dove la fornitura idrica viene trasferita dalla rete pubblica gestita dal Soggetto Gestore, insistente su proprietà pubblica asservita, a quella dell'utente, insistente su proprietà privata; esso può anche non coincidere con il punto ove è installato il contatore.

Gli impianti e le reti di distribuzione situati nella proprietà pubblica -e, quindi, a monte del punto di consegna -sono di proprietà del Comune; quelli situati nella proprietà privata -e, comunque, a valle del punto di consegna -sono di proprietà dell'utente.

L'impianto a valle del punto di consegna è realizzato a cura e spese dell'utente, in conformità alle normative vigenti. La responsabilità di quanto attiene al suo esercizio e manutenzione è a carico dell'utente. In particolare, tale porzione di impianto deve essere realizzata in modo da evitare reflussi dell'acqua nelle condotte pubbliche o contatti di qualsiasi tipo di liquido con l'acqua potabile a causa di variazioni di pressione in rete o di qualsiasi altro evento.

Senza autorizzazione comunale, è vietato a chiunque di effettuare interventi sugli impianti che collegano la rete di distribuzione esterna al punto di consegna.

L'obbligo della custodia e della verifica del buono stato di conservazione di essi è a carico dell'utente, il quale è tenuto a segnalare ogni eventuale guasto degli stessi. L'utente è, quindi, responsabile di eventuali danni causati da questi impianti.

Il Comune o il Soggetto Gestore hanno la facoltà di fare ispezionare l'impianto a valle del contatore dal proprio personale, allo scopo di accertare eventuali alterazioni nelle condutture interne e, in genere, per verificare il rispetto della regolarità della distribuzione, delle pattuizioni contrattuali e delle norme di legge.

Qualora, a seguito di ispezione, si rilevino irregolarità di tale impianto o difformità rispetto alle prescrizioni contrattuali e/o legislative, il Comune o il Soggetto Gestore invitano l'utente ad eliminarle, in mancanza possono procedere alla sospensione della fornitura.

#### **Art. 24 - Conduiture di scarico**

Con la stipula del contratto di somministrazione, l'utente si assume la piena ed esclusiva responsabilità in ordine allo stato degli scarichi negli impianti fognari ed alla conformità di questi ultimi alle vigenti disposizioni di legge. Qualora l'allacciamento sia destinato a nuova costruzione priva di concessione edilizia, il richiedente, prima della stipula del contratto, è tenuto a presentare provvedimento autorizzativo - rilasciato dall'Autorità competente - in ordine alla sussistenza di adeguato sistema di smaltimento delle acque reflue ai sensi della normativa vigente.

#### **Art .25 - Bocche antincendio**

La rete di distribuzione idrica è dotata di bocche antincendio secondo le disposizioni delle Autorità competenti.

Tali impianti avranno essenzialmente il compito di alimentare i mezzi antincendio dei VVF e quelli della Protezione civile.

Il Comune si fa carico della spesa e dei consumi idrici ad essi connessi.

Per quanto riguarda gli utenti privati, nel caso debbano dotarsi di un impianto antincendio, il Comune è disponibile ad alimentare il loro serbatoio di stoccaggio nei limiti delle caratteristiche tecniche della rete di distribuzione.

In questo caso è previsto il servizio di somministrazione acqua per uso antincendio, mediante apposito contratto.

Le relative prese di alimentazione dalla rete idrica comunale non possono essere destinate ad usi diversi da quelli inerenti l'uso antincendio e saranno munite di apposito contatore a cui sarà applicata la sigillatura.

Gli utenti privati obbligati a richiedere il C.P.I. (Certificato Prevenzione Incendi) al Comando Provinciale dei VV.FF. (Cfr. D.M. 16/2/82 n.577) devono presentare al Comune, unitamente alla richiesta di allacciamento idrico antincendio, copia del progetto dell'impianto redatto da tecnico abilitato.

L'utente può servirsi delle prese solo nei casi inerenti l'uso antincendio, dandone comunicazione al Soggetto Gestore, entro le successive 24 ore a mezzo telegramma o fax affinché gli Uffici preposti possano constatare l'uso idoneo della fornitura.

Gli utilizzi in corso d'anno, relativi a verifiche richieste dalle Autorità competenti, saranno considerati non abusivi solo dietro apposita documentazione.

Tuttavia, il Soggetto Gestore si riserva di installare un misuratore, a monte dell'impianto antincendio, per il controllo della specifica utilizzazione.

Le bocche antincendio non possono essere utilizzate per uso diverso da quello relativo alle operazioni di spegnimento degli incendi.

All'utente compete, con propria esclusiva responsabilità, di accertare lo stato dell'impianto antincendio e di mantenerlo efficiente, effettuando le periodiche verifiche previste dalla normativa.

In ogni caso, il Soggetto Gestore si riserva la facoltà di ispezionare e verificare lo stato dell'impianto antincendio, al fine di verificare il rispetto delle condizioni contrattuali.

#### **Art. 26 - Interruzione e carenza del deflusso**

Il Soggetto gestore può interrompere o limitare la somministrazione dell'acqua per lavori di manutenzione delle reti idriche e per obiettive e giustificate esigenze di servizio.

Tali interruzioni o limitazioni vengono effettuate, compatibilmente con le necessità di servizio, in modo da arrecare minimo disturbo agli utenti, dandone idonea comunicazione.

Il Comune e il Soggetto Gestore non assumono alcuna responsabilità per eventuali interruzioni di deflusso, variazioni di pressione o guasti ad apparecchi alimentati dall'acqua, derivanti da cause di forza maggiore, caso fortuito, da fatti dipesi da terzi.

L'utente è tenuto a dare immediata comunicazione dell'eventuale interruzione della fornitura, affinché si possa provvedere alle riparazioni occorrenti.

Le temporanee interruzioni di somministrazione non autorizzano l'utente a sospendere il pagamento dei canoni alle relative scadenze.

#### **Art. 27 – Variazione dei costi**

Le variazioni delle tariffe e delle spese fisse di contratto sono oggetto di specifico messaggio da comunicare, in sede di fatturazione, in apposita bolletta.

#### **Art. 28 – Sanzioni per inadempimento**

Subordinare la concessione di qualsiasi contributo (canoni di locazione, reddito di cittadinanza, borse di studio, ecc.) all'avvenuto pagamento delle fatture idriche.

Il Soggetto Gestore provvederà a sospendere l'erogazione dell'acqua, nel rispetto della normativa vigente, previo avviso da notificare almeno 15 gg. prima, nei casi di contravvenzione alle disposizioni del presente regolamento, ed in particolare:

1. in caso di prelievi abusivi dalla rete;
2. nel caso in cui si cedi a terzi, sotto qualsiasi forma (sub-fornitura, somministrazione ecc...) l'acqua oggetto del proprio contratto, fatti salvi i casi autorizzati dal Soggetto Gestore;
3. nel caso in cui si stipuli un contratto idrico per una tipologia diversa da quella reale ( ad es. si stipuli un contratto per utenza abitativa ma nella realtà trattasi di ufficio od altro);
4. nel caso sia reiterato il mancato pagamento delle fatture, superiori a due bollettazioni relative a due annualità, di uno stesso utente, fatta eccezione della presenza di eventuale temporanea sospensione di pagamento per i casi di indigenza e/o di temporanea difficoltà economica riconosciuta dall'Ente;
5. nel caso in cui l'utente non consenta al Gestore il controllo del misuratore e/o la lettura dei consumi idrici per più di due anni consecutivi, malgrado sia stato preventivamente avvertito dell'ispezione/lettura da farsi;
6. nel caso in cui l'utente rifiuti e/o non consenta l'installazione del misuratore;

La sospensione dell'erogazione non può superare il termine di tre mesi, decorso il quale il contratto sarà risolto, nel caso non siano stati rimossi i motivi che abbiano determinato la sospensione dell'erogazione, previo invio di raccomandata A/R da parte del Soggetto Gestore per la comunicazione della risoluzione contrattuale, nel rispetto della normativa vigente;

L'applicazione delle suddette sanzioni non pregiudica l'esperimento di ogni azione giudiziaria civile e/o penale. Per qualsiasi controversia giudiziaria è competente esclusivamente il Foro di Napoli.

#### **Art. 29 - Penali per usi impropri**

Decorso il termine previsto dall'art. 1 delle disposizioni transitorie per la regolarizzazione contrattuale del servizio di somministrazione idropotabile, saranno intensificati gli accertamenti al fine di verificare la regolarità degli allacciamenti presenti su tutto il territorio comunale. In caso di accertata utenza non autorizzata, fermo restando quanto previsto dall'art. 28, fatta salva la eventuale rilevanza penale del fatto, per il quale

sarà trasmessa denuncia alla competente Procura della Repubblica, nonché l'esperimento di azione civile per il pagamento del consumo idrico, da accertarsi anche a mezzo di indebito arricchimento, saranno irrogati a carico del trasgressore i costi di accertamento, i costi di sopralluogo e verifica, il rimborso dei danni arrecati alle condotte di adduzione per un importo pari a 1.000,00 €, ed una penale commisurata in funzione dell'anomalia riscontrata, in particolare:

- a. presenza di by-pass su condotta fornita di misuratore € 516,00;
- b. inversione del misuratore € 516,00;
- c. prelievo idrico abusivo, anche da bocca antincendio € 516,00;
- d. ogni altro uso diverso da quelli indicati nel contratto € 516,00.

Le penali sopra indicate non sono soggette a cumulo; la penale maggiore assorbe la minore. In caso di autodenuncia da parte dell'utente, i costi di sopralluogo e verifica, il rimborso dei danni arrecati e le penali, saranno ridotte alla metà.

### **Art. 30 – Agevolazioni per utenze deboli**

Il presente articolo disciplina, in attuazione di quanto previsto dall'art. 154, comma 6, del D.lgs. 152/06 e dall'art. 13, comma 7 della L. 36/94, la concessione di agevolazioni tariffarie per la fornitura del servizio idrico a nuclei familiari che, versando in particolari condizioni socio/economiche, appaiono meritevoli di un intervento di agevolazione e che, quindi, si trovano nella condizione di cui al successivo art. 31.

Viene individuato come parametro economico di selezione, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in ottemperanza all'art. 1 D. lgs. 3 maggio 2000, n.130.

### **Art. 31 – Soggetti che beneficiano delle agevolazioni**

Hanno diritto alle agevolazioni di cui al successivo art. 35 i soggetti utenti/residenti che possiedono i seguenti requisiti:

- indicatore ISEE fino a € 7.500,00;
- indicatore ISEE fino a 9.500,00 e almeno 5 componenti;

### **Art. 32 – Modalità di richiesta delle agevolazioni da parte degli utenti**

#### *Utenze singole Uso domestico residente*

Per avere diritto alle agevolazioni di cui all'art. 35, gli intestatari di singole utenze dovranno presentare ai competenti uffici del Soggetto Gestore il modello predisposto insieme alla copia dell'attestazione ISEE rilasciata dagli uffici abilitati, il codice dell'utenza idrica di cui è titolare, una autolettura, uno stato di famiglia e la copia del documento di identità.

#### *Utenze condominiali Uso domestico residente e Uso Promiscuo.*

Per avere diritto alle agevolazioni di cui all'art. 35, i nuclei familiari o i soggetti/utenti facenti parte di utenze condominiali Uso domestico residente o Uso Promiscuo, dovranno presentare ai competenti Uffici del Soggetto Gestore il modello predisposto insieme alla copia di attestazione ISEE rilasciata dagli uffici abilitati, il codice dell'utenza idrica di cui fa parte, una autolettura, uno stato di famiglia e la copia di un documento di identità.

### **Art. 33 – Termini e modalità di presentazione delle istanze**

La documentazione di cui all'art. 32 ha valore annuale e deve essere ripresentata, pur non verificandosi variazioni, pena la decadenza dei benefici nei seguenti termini:

A far data dall'approvazione del presente Regolamento e per gli anni successivi, gli intestatari di singole utenze potranno produrre l'istanza in qualunque momento, con validità dalla data di presentazione della domanda fino alla scadenza del modello ISEE.

Per la riconferma dei benefici concessi il soggetto, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto deve riprodurre tutta la documentazione di cui all'art. 32.

#### **Art. 34 – Controllo documentazione presentata e sanzioni**

Il Comune di Giugliano, in proprio, o a mezzo del Soggetto Gestore si riserva di operare tutti i controlli che riterrà necessari per accertare la veridicità delle dichiarazioni. Nel caso in cui risulti una dichiarazione mendace, oltre ad essere applicate le sanzioni previste dalla legge, decadranno le agevolazioni sin dall'origine, per cui l'interessato si costituirà immediatamente debitore nei confronti del Soggetto gestore per una somma corrispondente all'agevolazione già accordata, oltre a mora ed interessi legali.

#### **Art. 35 – Periodo e modalità di erogazione dell'agevolazione**

Le agevolazioni hanno validità dalla data di presentazione della richiesta fino alla scadenza del modello ISEE.

Ai nuclei familiari con un indicatore ISEE corrispondente al beneficio previsto vengono applicate fasce "agevolate" e "base" di ampiezza doppia, così divise:

Quota fissa:	come da tariffa annuale
Agevolata:	da 0 a 160 mc/anno
Base:	da 161 mc/anno ed oltre

In caso di cessazione dell'utenza l'agevolazione sarà concessa in base al numero di giorni in cui l'utenza è stata attivata.

Nel caso di utente debole facente parte di una utenza condominiale, per definire il consumo corrispondente allo stesso, sarà effettuata una divisione tra il consumo dei mc. totali condominiali ed il numero di utenze indicate in fattura. Per i mc. così ricavati si applicheranno le agevolazioni previste per le utenze singole.

## **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

### **Art. 1**

1. La presente disciplina transitoria viene applicata a tutte le utenze idriche del Comune di Giugliano in Campania, domestiche e non, ancora sprovviste di misuratore idrico o provviste di misuratore idrico installato in data antecedente al 01.01.2003.
  
2. Oggetto della regolarizzazione sono i consumi effettuati nel periodo dal 01.01.1998 e fino alla data di installazione del misuratore idrico; è possibile attivare le procedure di regolarizzazione in 36 mesi dall'esecutività del presente atto. La regolarizzazione sarà perfezionata solo quando si verificheranno, congiuntamente le seguenti condizioni:
  - Installazione di un nuovo contatore;
  - Stipula di un nuovo contratto
  - Puntuale pagamento del dovuto.
  
3. Con la richiesta di regolarizzazione l'utente beneficia delle agevolazioni previste da detto regolamento.

Per gli utenti che richiederanno di aderire a tale sanatoria, verrà attuato il seguente criterio:

- a) Numero massimo di rate mensili previste è 36;
  
- b) Il periodo massimo per richiedere ed effettuare la regolarizzazione della propria posizione è fissato in mesi 36. Il termine di pagamento ultimo delle rate per tutti gli utenti, a prescindere da quando effettuerà l'istanza di regolarizzazione, è fissato, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in anni



tre;

- c) I cittadini possono richiedere al massimo un numero di rate pari ai mesi che decorrono dalla data di richiesta di adesione alle disposizioni transitorie fino alla decorrenza del termine ultimo di pagamento di cui al precedente punto b);
  - d) Nel caso di adesioni sottoscritte dalla data di entrata in vigore delle disposizioni transitorie e fino al 9° mese non è prevista alcuna addizionale. Il termine ultimo per aderire al concordato idrico, senza applicazione dell'addizionale, la cui scadenza in sede di prima applicazione era fissato al 22.04.2012, viene differito di ulteriori mesi 9 (nove) da tale data, senza soluzione di continuità;
  - e) Nel caso di adesioni sottoscritte dal 10° mese e fino al 18° mese compreso sarà applicata una addizionale pari al 10 % sul totale dovuto.
  - f) Nel caso di adesioni sottoscritte dal 19° mese e fino al 27° mese compreso sarà applicata una addizionale pari al 20 % sul totale dovuto.
  - g) Nel caso di adesioni sottoscritte dal 28° mese sarà applicata una addizionale pari al 30 % sul totale dovuto.
4. Le somme da corrispondere per la causale di cui al comma 1 viene calcolata con riferimento agli anni di effettiva residenza dell'intestatario della situazione di famiglia nel caso di utenze domestiche, e di effettivo esercizio del titolare dell'attività per le utenze non domestiche;
5. Per le utenze domestiche i consumi, calcolati su base annua e forfettaria, dipenderanno dal numero di componenti il nucleo familiare tenendo in conto consumi medi pro-capite nazionali (consumo-medio/pro-capite = 150 litri/ab\*giorno);

6. Il consumo di ogni nucleo familiare sarà pari al prodotto tra il consumo medio/pro-capite e il numero dei componenti il nucleo familiare, opportunamente ridotto in considerazione dei consumi idrici comuni familiari (lavatrice, lavastoviglie, ecc.) nel modo seguente:

<b>Consumi presunti annui per usi domestici</b>	
N° componenti nucleo familiare	consumo [m <sup>3</sup> ]
1	70
2	120
3	140
4	160
≥5	180

7. Per le utenze non domestiche sarà calcolato un consumo forfettario annuo così come riportato nella seguente tabella:

<b>Consumi presunti annui per usi non-domestici</b>	
Categoria	consumo [m <sup>3</sup> ]
Esercizi commerciali e artigianali idroesigenti (bar, ristoranti, panifici, lavanderie, acconciatori, autolavaggi, piscine etc...)	200
Alberghi	15/posto letto
Esercizi commerciali e artigianali non idroesigenti (altri)	80
Utenze agricole e industriali	300
Utenze da allevamento	200

8. La somma totale da versare sarà calcolata in base agli anni in cui il capo famiglia è stato residente nella città di Giugliano e con riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare secondo i dati sussistenti alla data del 30 giugno di ogni anno;

9. Anche per le utenze non domestiche sarà fatto riferimento alla data del 30 giugno di ogni anno per la verifica dell'esercizio dell'attività;
10. Il costo a metro cubo del servizio idrico sarà calcolato nel modo seguente, come da Delibera del Commissario Straordinario n. 54 del 24.03.2003 e successive Deliberazioni:

<b>Costo in euro a metro cubo del servizio idrico (acquedotto, fognatura e depurazione)</b>		
	<i>fino a 80 m3</i>	<i>oltre 80 m3</i>
Acquedotto	€ 0,588	€ 0,986
Fognatura	€ 0,101	€ 0,101
Depurazione	€ 0,284	€ 0,284

11. Le somme annue da versare, per **usi domestici**, saranno le seguenti:

<b>N°componenti per famiglia</b>	<b>consumo [m3]</b>	<b>Acqua [€]</b>	<b>Fognatura [€]</b>	<b>Depurazione [€]</b>	<b>Quota fissa</b>	<b>Bolletta annua [€]</b>
1	70	41,16	7,08	19,88	<b>9,21</b>	77,34
2	120	86,46	12,14	34,09	<b>9,21</b>	141,90
3	140	106,18	14,17	39,77	<b>9,21</b>	169,32
4	160	125,89	16,19	45,45	<b>9,21</b>	196,74
≥5	180	145,60	18,22	51,13	<b>9,21</b>	224,16

12. Le somme annue da versare, per **usi non domestici**, saranno le seguenti:

Tipologia di utenze	consumo [m <sup>3</sup> ]	Acqua [€]	Fognatura [€]	Depurazione [€]	Quota fissa	Bolletta annua [€]
Esercizi commerciali e artigianali idroesigenti	200	165,32	20,24	56,81	<b>9,21</b>	251,58
Alberghi	15*	8,82	1,52	4,26	<b>9,21</b>	23,81
Esercizi commerciali e artigianali non idroesigenti	80	47,04	8,10	22,72	<b>9,21</b>	87,07
Utenze agricole e industriali	300	263,88	30,36	85,21	<b>9,21</b>	388,67
Utenze da allevamento	200	165,32	20,24	56,81	<b>9,21</b>	251,58

\* per posto letto

13. Le eventuali somme già versate dagli utenti per il servizio idrico integrato dal 2001 saranno compensate con il totale da versare calcolato secondo la proposta transattiva ed, eventualmente, rimborsate se maggiori del dovuto.

## Art. 2

1. L'istanza di regolarizzazione potrà essere presentata, secondo le modalità di cui sopra e la regolarizzazione sarà perfezionata solo con l'installazione del misuratore
2. Con l'istanza di regolarizzazione il richiedente si impegna ad agevolare l'installazione tempestiva del misuratore idrico o la sostituzione dello stesso già presente e installato prima dell'1.1.2003, a rinunciare a ogni e qualsivoglia controversia relativa ai periodi oggetto della istanza e ad estinguere i giudizi eventualmente pendenti.
3. La frazione di anno antecedente alla data di installazione del misuratore sarà computata, ai fini della regolarizzazione, in dodicesimi, e non sarà considerata se l'installazione avverrà entro il 15° giorno del mese.